



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

ORDINANZA

N. 62 DEL 29/06/2022

OGGETTO:

ORDINANZA SALDI ESTIVI 2022

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA

Visto l'art. 15 del D.lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n. 59" recante la disciplina delle "vendite straordinarie";

Richiamati in particolare il comma 3 del citato art. 15 secondo il quale "*le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo*" ed il comma 6 del medesimo art. 15 secondo il quale "*le Regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazione dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione al consumatore*";

Visto l'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999 n. 28, come modificato dall'art. 6 della L.R. 27 luglio 2011 n.13, il quale prevede che la Giunta Regionale fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione e i Comuni, a partire da tali date, provvedono a fissarne annualmente la durata fino a un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3-8048 del 12 dicembre 2018 con la quale, conformemente alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, vengono fissate le date di inizio dei saldi invernali ed estivi, secondo il seguente calendario:

- data inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
- data inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio;

Preso atto della nota della Regione Piemonte prot. 711 del 23/05/2022 con la quale ha comunicato che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 2 luglio 2022 per una durata di otto settimane anche non consecutive;

Richiamato l'art. 14 bis della L.R. 28/1999, ai sensi del quale "*nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad*



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”, fatta eccezione per “le vendite promozionali effettuate sottocosto”;

Dato atto che nel nostro Comune le vendite di fine stagione si sono sempre svolte in maniera continuativa;

Ritenuto necessario fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione invernali per l'anno 2022, con termine previsto per il 27/08/2022;

Vista la normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Fatti salvi i diritti di terzi e le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

DISPONE

1. Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2022 nell'arco di tempo: **2 LUGLIO 2022 – 27 AGOSTO 2022**;
2. Di stabilire che l'esercente dovrà affiggere, in luogo ben visibile al pubblico, un'apposita informativa per i consumatori, conforme al modello allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

SI AVVERTE ALTRESÌ CHE

1. l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005 n. 206;
2. ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 28/1999, introdotto dall'art. 3 della L.R. 27/2004 *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per *“le vendite promozionali effettuate sottocosto”*;
3. ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale: *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità, è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*;
4. ai sensi dell'art. 15 c. 5 del D.Lgs 114/98 *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;
5. in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni;
6. il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

IL RESPONSABILE
DIREZIONE SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Firmato digitalmente
F.to: Avv. Guglielmo LO PRESTI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.
Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.